



di Avv.to Rosa Bertuzzi

Le novità concernenti le dispense di verifica di idoneità del Responsabile Tecnico – Deliberazione Albo Gestori Ambientali n. 4 del 26 luglio 2023 (in vigore dal 5.09.2023)

Chi è il Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti (RTGR)

Il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120¹, all'art.10, comma 4, stabilisce che *“le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)”*.

L'incarico di RTGR può essere ricoperto dal Legale Rappresentante, da un dipendente o da un soggetto esterno all'organizzazione. Nello specifico è un ruolo differente rispetto a colui che viene delegato dal Legale Rappresentante all'esercizio di funzioni connesse all'attività aziendale.

I compiti del Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti.

L'art. 12 del DM 120/2014 al:

- comma 1 prevede che *“compito del Responsabile Tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”*;
- al comma 2 dispone che *“il Responsabile Tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è Responsabile dei compiti di cui al comma 1”*.

A oggi la missione del Responsabile Tecnico è quella di intraprendere azioni affinché l'azienda organizzi una corretta gestione dei rifiuti e garantisca la corretta applicazione della normativa di riferimento.

I requisiti del Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti

L'art. 12 del DM 120/2014 al:

- comma 4 prevede che *“I requisiti del Responsabile Tecnico consistono in: a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione; c) idoneità di cui all'articolo 13.*

1 Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120 rubricato “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”

La figura del Responsabile Tecnico è ormai un ruolo fondamentale per le aziende iscritte all'Albo e senza il quale non potrebbero esercitare e rimanere iscritte. Ora è un aiuto per gli imprenditori e una persona di cui l'imprenditore si fida poiché lo aiuta a organizzare al meglio la propria azienda e quindi svolgere un ruolo di primo piano nella protezione dell'ambiente.

Conseguenze connesse alla mancata nomina del Responsabile Tecnico

L'inosservanza delle disposizioni connesse agli aspetti concernenti l'albo gestori ambientali e quindi la mancata nomina del Responsabile Tecnico è sanzionata **dall'art.256 c.4 d.lgs n.152/06** che punisce l'omessa iscrizione e l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o la carenza dei requisiti e le condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Sono previste, inoltre, sanzioni disciplinari di sospensione o cancellazione dall'Albo riportate nel DM 406/98 ed adottate dalle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo.

La verifica dell'idoneità del Responsabile Tecnico

La formazione del Responsabile Tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali e sono periodicamente aggiornati.

Aggiornamento dell'idoneità del Responsabile Tecnico

L'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data indicata all'art.2, comma 4 della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017. Per essere ammesso alle verifiche è necessario possedere i requisiti di cui all'art. 2, c.2 della Delibera del Comitato Nazionale n.7 del 30/05/2017.

In tutti i casi la domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata, a pena di improcedibilità, esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito dell'Albo, non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa.

Il candidato riceverà via e-mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.

Aspetti connessi al numero massimo di incarichi assumibili dal Responsabile Tecnico

Per quanto concerne l'argomento in questione occorre analizzare le disposizioni succedutesi nel tempo ed emanate dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Nel dettaglio la:

- *Deliberazione del 15 dicembre 2010*

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: **intermediazione e commercio dei rifiuti**.

Articolo 2 (**oggi abrogato dalla Deliberazione 6 del 30.5.17 di seguito riportata**) (Responsabile Tecnico)

1. Il Responsabile Tecnico può essere:

a) il legale rappresentante dell'impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della

stessa;

b) un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;

c) un socio della società purché prestatore d'opera all'interno dell'impresa;

d) un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico **per non più di dieci imprese** iscritte all'Albo.

2. I requisiti professionali del Responsabile Tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 sono individuati nell'allegato "D".

3. L'elenco delle materie d'insegnamento di cui al modulo D dell'allegato "A" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo prot. n. 003 del 16 luglio 1999 è sostituito dall'elenco di cui all'allegato "E" alla presente deliberazione. Tale modulo ha una durata minima di 40 ore.

- *Deliberazione del 18 aprile 2012.*

Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8.

Articolo 1

(modifiche all'articolo 2 della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010)

All'articolo 2 della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all'Albo, delle quali **non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d)**".

CLASSI	Tonnellate annue di rifiuti trattati
A	quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B	quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C	quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D	quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E	quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F	quantità inferiore a 3.000 tonnellate

- *Deliberazione 6 del 30.5.17*

Articolo 4

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

- *Deliberazione 1 del 23.1.2019*

Articolo 7

(Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

Dall'analisi dei suddetti provvedimenti è possibile affermare che la Delibera del Comitato Nazionale n.1 del 23/01/2019 stabilisce che non è previsto alcun limite al numero massimo di incarichi che il Responsabile Tecnico può ricoprire contemporaneamente in più imprese. A tale aspetto consegue però un obbligo di comunicazione a ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi svolti, precisando che l'attività svolta è compatibile con il suo impegno temporale".

Novità concernenti le dispense di verifica di idoneità del Responsabile Tecnico

Con la Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 (in vigore dal 5/09/2023), l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato i requisiti per dispensare il legale rappresentante di un'impresa iscritta **all'Albo Nazionale dei Gestri Ambientali** che ricopra anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

1. Il comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è così sostituito:
"È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni."
2. Gli allegati A, B, C, D alla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 sono sostituiti con gli allegati A, B, C, D alla presente deliberazione.

La suddetta deliberazione all'art.2 prevede un regime transitorio durante il quale, a far data dal 5 settembre 2023, i provvedimenti di dispensa, già rilasciati o in corso di rilascio, relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinguendo tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) saranno da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti.

Gli allegati alla Deliberazione del 26 luglio 2023 sostituiscono quelli contenuti nella Deliberazione del 216 novembre 2022. In particolare:

- Allegato A: domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico ai sensi dell'art. 13 comma 3 del DM 120/2014.
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 a corredo della domanda di dispensa di cui all'Allegato A.

- Allegato C: schema di provvedimento di rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico di cui all'art. 13 comma 3 del DM 120/2014.
- Allegato D: schema di provvedimento di diniego della dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico di cui all'art. 13 comma 3 del DM 120/2014.

Il regime transitorio previsto dalla Delibera 3/2023 e sessioni di verifica straordinarie

L'Albo con la suddetta delibera, in vista della scadenza del regime transitorio fissata alla data del 16 ottobre 2023, ritiene opportuno prevedere sessioni di verifiche d'idoneità straordinarie con procedure d'iscrizione accelerate.

Nel dettaglio la delibera, in deroga alla precedente delibera n. 4/2019, prevede l'introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici, purché la data di svolgimento sia anteriore al 16 ottobre 2023, termine appunto del regime transitorio che consente la prosecuzione dell'attività ai Responsabili Tecnici già iscritti alla data del 16 ottobre 2017, e compatibile con la tempistica di iscrizione.

Si ricorda infine che in caso di perdita del requisito di idoneità del Responsabile Tecnico, cui non segue la nomina di un nuovo soggetto idoneo, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla deliberazione dell'Albo n.1/2020 ovvero decorsi 90 giorni nei quali è consentito l'esercizio provvisorio da parte del legale rappresentante dell'impresa delle funzioni di Responsabile Tecnico, in mancanza di nomina del nuovo Responsabile Tecnico, l'Albo gestori ambientali avvierà il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Nello specifico, il requisito di idoneità scadrà per i Responsabili Tecnici operanti nelle imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle seguenti categorie:

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Categoria 9: bonifica di siti;

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

I Direttori Tecnici delle categorie sopra indicate possono rinnovare il requisito di abilitazione sostenendo una prova relativa al/i modulo/i scaduto/i presso le sedi regionali e provinciali dell'Agenzia. La registrazione degli esami può essere effettuata registrandosi alle sessioni di prova sul sito del Registro. La registrazione deve essere effettuata da 60 a 40 giorni prima della data della prova. È quindi fondamentale che le aziende verifichino preventivamente e compiutamente la scadenza dei requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico a proseguire la propria attività effettuando verifiche interregionali e la loro prenotazione all'atto dell'iscrizione all'Albo nazionale.

La disciplina del Responsabile Tecnico è definita dall'albo nazione dei gestori ambientali nelle seguenti disposizioni:

- Circolare n. 8152 del 09/12/1999 "Chiarimenti in merito all'esperienza richiesta al Responsabile Tecnico in riferimento alla formulazione "titolare d'impresa" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della delibera del Comitato Nazionale 16 luglio 1999".
- Circolare del CN n. 3413 del 01/06/2004 "Iscrizione nella categoria 10".
- Circolare del CN n. 1650 del 28/10/2005 "Iscrizione all'Albo nella categoria 9".

- Circolare del CN n. 1943 del 22/12/2005 "Iscrizione all'Albo nella categoria 9".
- Circolare n.2182 del 17/11/2009 "Requisiti del Responsabile Tecnico per l'iscrizione nella categoria 10".
- Circolare n. 1544 del 14/12/2012 "Cessazione del rapporto tra Responsabile Tecnico e impresa".
- Delibera n. 7 del 25/11/2014 ""Variazioni dell'iscrizione all'Albo" contenente la disciplina delle variazioni che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico e ne approva la modulistica correlata.
- Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 "Formazione del Responsabile Tecnico".
- Delibera n. 2 del 20/04/2016 "Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti".
- Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 "Requisiti del Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120".
- Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 "Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014".
- Delibera n. 7 del 21 novembre 2018 "Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009".
- Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018 "Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10".
- Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014".
- Delibera n. 3 del 25 giugno 2019 "Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120".
- Delibera n. 4 del 25 giugno 2019 "Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120".
- Circolare n. 12 del 9 novembre 2020 "Rinvio verifiche d'idoneità Responsabile Tecnico".
- Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 "Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di Responsabile Tecnico".
- Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 "Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio".
- Circolare n. 13 del 9 dicembre 2020 "Sospensione verifiche di idoneità RT".
- Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 "Regime transitorio Responsabili tecnici".
- Delibera n. 3 del 03 giugno 2021 "Sessioni straordinarie di verifica per i Responsabili tecnici"

- Delibera n. 5 del 3 giugno 2021 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i”.
- Delibera n. 6 del 13 luglio 2021 “Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai Responsabili tecnici”.
- Delibera n. 9 del 28 luglio 2021 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017”.
- Delibera n. 10 del 15 settembre 2021 “Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche RT”.
- Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 “Innalzamento classi RT in regime transitorio”.
- Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019. - Pubblicata il 22/11/2022”.
- Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 “Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di Responsabile Tecnico”.
- Delibera n. 3 del 26 luglio 2023 “Sessioni straordinarie delle verifiche per responsabili tecnici”.
- Delibera n. 4 del 26 luglio 2023 “Dispense dalle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico: “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022”.